

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

Indice

TITOLO I - Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative

Capo I - Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi

Art. 1 - *Istituzione dei ruoli*

Art. 2 - *Gerarchia*

Art. 3 - *Funzioni di polizia giudiziaria*

Capo II

Ruolo dei vigili del fuoco

Art. 4 - *Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco*

Art. 5 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco*

Art. 6 - *Nomina a vigile del fuoco*

Art. 7 - *Corsi di formazione per allievi vigili del fuoco*

Art. 8 - *Dimissioni dai corsi*

Art. 9 - *Promozioni alle qualifiche superiori*

Art. 10 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco superiori*

Capo III

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 11 - *Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 12 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 13 - *Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 14 - *Dimissioni dal corso*

Art. 15 - *Promozione a capo squadra esperto*

Art. 16 - *Promozione a capo reparto*

Art. 17 - *Promozione a capo reparto esperto*

Art. 18 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti ed ai capi reparto esperti*

Capo IV

Ruolo degli ispettori antincendi

Art. 19 - *Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi*

Art. 20 - *Funzioni degli ispettori antincendi*

Art. 21 - *Nomina a vice ispettore antincendi*

Art.22 - *Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione*

Art.23 - *Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione*

Art.24 - *Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione*

Art.25 - *Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione*

Art. 26 - *Promozioni a ispettore antincendi*

Art. 27 - *Promozione a ispettore antincendi esperto*

Art. 28 - *Promozione a ispettore antincendi coordinatore*

Art. 29 - *Promozione a ispettore antincendi coordinatore esperto*

Art. 30 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori esperti*

Capo V - *Altre disposizioni relative al personale dei ruoli tecnico-operativi*

Art. 31 - *Conferimento delle promozioni per merito straordinario*

Art. 32 - *Decorrenza delle promozioni per merito straordinario*

Capo VI - *Procedimento negoziale*

Art. 33 - *Ambito di applicazione*

Art. 34 - *Delegazioni negoziali*

Art. 35 - *Materie di negoziazione*

Art. 36 - *Procedura di negoziazione*

Art. 37 - *Accordi decentrati*

TITOLO II - *Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Capo I - *Ruoli dei direttivi e dei dirigenti*

Art. 38 - *Istituzione ed articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti*

Art. 39 - *Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti*

Art. 40 - *Accesso al ruolo dei direttivi*

Art. 41 - *Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi*

Art. 42 - *Dimissioni dal corso di formazione iniziale*

Art. 43 - *Promozione a direttore-vice dirigente*

Art. 44 - *Nomina a primo dirigente*

Art. 45 - *Promozione alla qualifica di dirigente superiore*

Art. 46 - *Percorso di carriera*

Art. 47 - *Nomina a dirigente generale*

Art. 48 - *Dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Scaricato da sito RdB-Cub www.rdb115.org

Capo II - Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 49 - *Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici*

Art. 50 - *Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici*

Art. 51 - *Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici*

Art. 52 - *Accesso al ruolo dei direttivi medici*

Art. 53 - *Periodo di prova e nomina a direttore medico*

Art. 54 - *Promozione a direttore medico-vice dirigente*

Art. 55 - *Nomina a primo dirigente medico*

Capo III - Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

Art. 56 - *Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

Art. 57 - *Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

Art. 58 - *Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

Art. 59 - *Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi*

Art. 60 - *Periodo di prova e nomina a direttore ginnico-sportivo*

Art. 61 - *Promozione a direttore ginnico-sportivo-vice dirigente*

Art. 62 - *Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo*

Capo IV - Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 63 - *Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale*

Art. 64 - *Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale*

Art. 65 - *Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti*

Art. 66 - *Norme relative agli scrutini di promozione*

Art. 67 - *Commissione per la progressione in carriera*

Art. 68 - *Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale*

Art. 69 - *Collocamento in disponibilità*

Art. 70 - *Collocamento in disponibilità a domanda*

Art. 71 - *Trattamento economico*

Art. 72 - *Retribuzione di posizione*

Art. 73 - *Retribuzione di risultato*

Art. 74 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi*

Capo V - Procedimento negoziale

Art. 75 - *Ambito di applicazione*

Art. 76 - *Delegazioni negoziali*

Art. 77 - *Materie di negoziazione*

Art. 78 - *Procedura di negoziazione*

Art. 79 - *Accordi decentrati*

TITOLO III

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Capo I - Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici

Art. 80 - *Istituzione dei ruoli*

Art. 81 - *Gerarchia*

Capo II - Ruolo degli operatori e degli assistenti

Art. 82 - *Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti*

Art. 83 - *Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti*

Art. 84 - *Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti*

Art. 85 - *Promozione alle qualifiche superiori del ruolo degli operatori e degli assistenti*

Art. 86 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo*

Capo III - Ruoli degli ispettori

Art. 87 - *Articolazione del ruolo degli ispettori amministrativo-contabili*

Art. 88 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili*

Art. 89 - *Accesso al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili*

Art. 90 - *Requisiti per la nomina a vice ispettore amministrativo-contabile*

Art. 91 - *Periodo di prova e nomina a vice ispettore amministrativo-contabile*

Art. 92 - *Promozione a ispettore amministrativo-contabile*

Art. 93 - *Promozione a ispettore direttore amministrativo-contabile*

Art. 94 - *Promozione a ispettore coordinatore amministrativo-contabile*

Art. 95 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori coordinatori amministrativo-contabile*

Art. 96 - *Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-informatici*

Art. 97 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-informatici*

Art. 98 - *Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-informatici*

Art. 99 - *Requisiti per la nomina a vice ispettore tecnico-informatico*

Art. 100 - *Periodo di prova e nomina a vice ispettore tecnico-informatico*

Art. 101 - *Promozione a ispettore tecnico-informatico*

Art. 102 - *Promozione a ispettore direttore tecnico-informatico*

Art. 103 - *Promozione a ispettore coordinatore tecnico-informatico*

Art. 104 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori coordinatori tecnico-informatici*

Capo IV - Ruoli dei funzionari

Art. 105 - *Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili*

Art. 106 - *Funzioni dei funzionari amministrativo-contabili*

Art. 107 - *Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili*

Art. 108 - *Requisiti per la nomina a funzionario amministrativo-contabile*

Art. 109 - *Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile*

Art. 110 - *Promozione alla qualifica di funzionario direttore amministrativo - contabile*

Art. 111 - *Promozione alla qualifica di funzionario coordinatore amministrativo-contabile*

Art. 112 - *Promozione alla qualifica di funzionario coordinatore amministrativo-contabile-vice-dirigente*

Art. 113 - *Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici*

Art. 114 - *Funzioni dei funzionari tecnico-informatici*

Art. 115 - *Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici*

Art. 116 - *Requisiti per la nomina a funzionario tecnico-informatico*

Art. 117 - *Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico*

Art. 118 - *Promozione alla qualifica di funzionario direttore tecnico-informatico*

Art. 119 - *Promozione alla qualifica di funzionario coordinatore tecnico-informatico*

Art. 120 - *Promozione alla qualifica di funzionario coordinatore tecnico-informatico-vice-dirigente*

Capo V - Procedimento negoziale

Art. 121 - *Norma di rinvio*

Titolo IV - Norme comuni a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I - Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego

Art. 122 - *Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 123 - *Passaggio diretto di personale tra amministrazioni*

Art. 124 - *Comando e collocamento fuori ruolo*

Art. 125 - *Riammissione in servizio*

Art. 126 - *Limiti di età per il collocamento a riposo*

Capo II - Altre norme comuni

Art. 127 - *Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 128 - *Sanzioni disciplinari*

Art. 129 - *Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 130 - *Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 131 - *Formazione del personale*

Art. 132 - *Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi*

Art. 133 - *Esclusione del rapporto di impiego a tempo parziale e dal telelavoro*

Capo III - *Reclutamento del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità*

Art. 134 - *Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 135 - *Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità*

Art. 136 - *Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 137 - *Disposizioni relative al personale della banda musicale*

Titolo V - *Norme di inquadramento e finali*

Capo I - *Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative*

Art. 138 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco*

Art. 139 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 140 - *Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi nel ruolo degli ispettori antincendi*

Art. 141 - *Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali dei funzionari diplomati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi*

Art. 142 - *Funzioni del personale appartenente ai profili professionali dei funzionari diplomati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi*

Art. 143 - *Concorsi straordinari*

Capo II - *Personale direttivo e dirigente*

Art. 144 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi*

Art. 145 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici*

Art. 146 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi*

Art. 147 - *Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente*

Art. 148 - *Concorsi straordinari*

Capo III - *Personale appartenente al settore aeronavigante*

Art. 149 - *Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante*

Capo IV - Personale che espleta attività tecnico-strumentali, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Art. 150 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti*

Art. 151 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori amministrativo contabili*

Art. 152 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnico informatici*

Art. 153 - *Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei funzionari amministrativo contabili*

Art. 154 - *Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei funzionari tecnico-informatici*

Art. 155 - *Concorsi straordinari*

Capo V - Disposizioni economico-finanziarie e finali

Art. 156 - *Entrata in vigore ed equa distribuzione delle risorse finanziarie*

Art. 157 - *Trattamento economico di prima applicazione*

Art. 158 - *Norma di salvaguardia*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e in particolare gli articoli 1, 2 e 6;

Visto il decreto legge 31 marzo 2005, n. 45 convertito con modificazioni dalla legge, n. e in particolare l'articolo 8;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

TITOLO I

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative

Capo I
Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei
capi reparto e degli ispettori antincendi

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:

- a) ruolo dei vigili del fuoco;
- b) ruolo dei capi squadra e di capi reparto;
- c) ruolo degli ispettori antincendi.

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 2.

Gerarchia

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

Art. 3.

Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra, dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Capo II Ruolo dei vigili del fuoco

Art. 4.

Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco scelto;
- c) vigile del fuoco esperto;
- d) vigile del fuoco superiore.

Art. 5.

Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando la piena fungibilità tra il personale appartenente alle qualifiche del ruolo di vigile del fuoco, il medesimo personale svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione ad una specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale; in qualità di agente di polizia giudiziaria, risponde all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi all'esecuzione delle proprie funzioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco superiore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o

più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco superiore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

Art. 6.

Nomina a vigile del fuoco

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, ***con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.*** Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferma restando la riserva del dieci per cento dei posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nei concorsi di cui al comma 1, un'ulteriore riserva del venti per cento è destinata a coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il cinquanta per cento dei posti disponibili è, inoltre, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, ***alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.*** I posti riservati, non coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma, sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati

o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. ***Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici dettati per il personale in prova.***

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano, altresì, ai conviventi more uxorio con gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché abbiano a carico figli minorenni generati nell'ambito del rapporto di convivenza.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di formazione della graduatoria finale.

Art. 7.

Corsi di formazione per allievi vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, una commissione nominata dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presieduta dal direttore della scuola, esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 8.

Dimissioni dai corsi

1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

- d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
- e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dal servizio per cinque giorni.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione del corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 9.

Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

Art. 10.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco superiori

1. Ai vigili del fuoco superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni e che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori.

Capo III

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 11.

Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) capo squadra;
- b) capo squadra esperto;

- c) capo reparto;
- d) capo reparto esperto.

Art. 12.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il personale appartenente alle qualifiche di capo squadra provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle qualifiche superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione e di vigilanza; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, risponde all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto già specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività

soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore gerarchico diretto; in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, rispondono all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

4. Fermi restando i rapporti di gerarchia, al personale con la qualifica di capo reparto esperto può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 13.

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco superiore.
- b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ***abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco superiori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

4. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla successiva lettera b).

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).

Art. 14.

Dimissioni dal corso

1. È dimesso dai corsi di cui all'articolo 13, il personale che:
 - a) dichiara di rinunciare al corso;
 - b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dal servizio per cinque giorni.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo dipartimento su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 15.

Promozione a capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale appartenente alla qualifica di capo squadra che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 16.

Promozione a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita secondo l'ordine di ruolo, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto che, alla predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 17.

Promozione a capo reparto esperto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita secondo l'ordine di ruolo, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, al personale appartenente alla qualifica di capo reparto che, alla predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 18.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti ed ai capi reparto esperti

1. Ai capi squadra esperti e ai capi reparto esperti che abbiano maturato rispettivamente otto anni e quattro anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni e che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione

disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso alla qualifica o ai ruoli superiori.

Capo IV Ruolo degli ispettori antincendi

Art. 19.

Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore antincendi;
- b) ispettore antincendi;
- c) ispettore antincendi esperto;
- d) ispettore antincendi coordinatore;
- e) ispettore antincendi coordinatore esperto.

Art. 20.

Funzioni degli ispettori antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano all'attività di soccorso tecnico urgente; partecipano alle attività di difesa civile e di protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti,

curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; collaborano e partecipano alla redazione di atti; predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza. In qualità di ufficiali di polizia giudiziaria rispondono all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

2. Al personale delle qualifiche di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore esperto, oltre a quanto già specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; in caso di assenza o impedimento, esso sostituisce il funzionario responsabile del distretto. In caso di emergenze di protezione civile, gli è affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

Art. 21.

Nomina a vice ispettore antincendi

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
 - a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un quarto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
 - b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in una

prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).

2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

3. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 22.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione

1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma di laurea;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 4, sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano, altresì, ai conviventi more uxorio con gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché abbiano a carico figli minorenni generati nell'ambito del rapporto di convivenza.

8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. ***Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici dettati per il personale in prova.***

Art. 23.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione

1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di quindici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione, presieduta dal direttore della scuola, nominata dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 24.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:

- a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo;
- b) dichiarano di rinunciare al corso;
- c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dal servizio per cinque giorni.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del dipartimento, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 25.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.

2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti

esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.

Art. 26.

Promozioni a ispettore antincendi

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 27.

Promozione a ispettore antincendi esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 28.

Promozione a ispettore antincendi coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale è ammesso il personale con

qualifica di ispettore antincendi esperto che, alla predetta data, abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 29.

Promozione a ispettore antincendi coordinatore esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore esperto è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 30.

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori esperti

1. Agli ispettori antincendi coordinatori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni e che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto

convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori.

Capo V
Altre disposizioni relative al personale
dei ruoli tecnico-operativi

Art. 31.

Conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1, che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

Art. 32.

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta, la sottopone all'approvazione del Ministro.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

Capo VI Procedimento negoziale

Art. 33. *Ambito di applicazione*

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 35 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 34.

Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 35.

Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

- a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale del personale non direttivo e non dirigente;
- b) trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
- c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
- d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
- e) i criteri per la mobilità a domanda;
- f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
- g) la reperibilità;

- h) il congedo ordinario e straordinario;
- i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- l) i permessi brevi per esigenze personali;
- m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
- n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
- o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 36, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 36

Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 33, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 34 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 34, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo complessivo.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte

pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

Art. 37.

Accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 36, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle

organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 33, comma 2. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

2. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 33, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

TITOLO II
Ordinamento del personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I
Ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 38.

Istituzione ed articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:
 - a) ruolo dei direttivi;
 - b) ruolo dei dirigenti.

2. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - b) direttore;
 - c) direttore-vice direttore.

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) primo dirigente;
 - b) dirigente superiore;
 - c) dirigente generale;
 - d) dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 39.

Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. I funzionari di cui all'articolo 38 esercitano, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi ed i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante

provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento e effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vice-dirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; ad esso è altresì attribuito il compito di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il dirigente dell'ufficio ove è assegnato.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale ed internazionale per la sicurezza dei prodotti in

caso di incendio, alla sperimentazione ed omologazione degli stessi ed alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. ***I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.***

6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.

Art. 40.

Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, ***con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.*** Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) ***laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15***

maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi alla data del bando di indizione del concorso. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. ***E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.*** I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati

o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 41.

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 40 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 39. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, una commissione presieduta dal direttore centrale per la formazione, nominata dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, sostengono l'esame finale.

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione nominata dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presieduta dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 42.

Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 41 i vice direttori che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Art. 43.

Promozione a direttore-vice dirigente

1. La promozione a direttore-vice dirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66, comma 3.

Art. 44.

Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vice dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Art. 45.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 46.

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Art. 47.

Nomina a dirigente generale

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale e composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ***dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione.*** Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

Art. 48.

Dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni attribuite, al dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 72 del presente decreto legislativo, una retribuzione di posizione tale da assicurare la sovraordinazione funzionale rispetto agli altri dirigenti generali del Corpo.

2. Il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è nominato tra i dirigenti generali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Capo II Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 49.

Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:
 - a) ruolo dei direttivi medici;
 - b) ruolo dei dirigenti medici.

2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
 - a) direttore medico;
 - b) direttore medico-vice dirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti medici è costituito dalla qualifica di primo dirigente medico.

4. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 50.

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:

- a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;
- b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
- c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, può essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
- d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;
- f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività didattica nel settore di competenza;

i) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;

l) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

m) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

n) partecipa allo sviluppo ed aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.

2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie. In tal caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento ed i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.

Art. 51.

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il direttore medico e il direttore medico-vice dirigente sono preposti agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici a cui è preposto personale del ruolo dei dirigenti medici, il direttore medico e il direttore medico-vice dirigente partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 52.

Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ***con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.*** Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. ***E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.*** I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati direttori medici in prova.

Art. 53.

Periodo di prova e nomina a direttore medico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i direttori medici in prova conseguono la nomina a direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei direttori medici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 54.

Promozione a direttore medico-vice dirigente

1. La promozione a direttore medico-vice dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore medico che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66, comma 3.

Art. 55.

Nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vice-dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Capo III

Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

Art. 56.

Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
 - a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
 - b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.

2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:

- a) direttore ginnico-sportivo;
- b) direttore ginnico-sportivo-vice dirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi è costituito dalla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo.

4. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 57.

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:

a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;

c) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale ed internazionale dal personale del Corpo;

d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica ed addestrativa nel settore di competenza.

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le

altre organizzazioni sportive e professionali nazionali ed internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.

Art. 58.

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicepresidente sono preposti, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui è preposto personale del ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicepresidente partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 59.

Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ***con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.*** Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) ***laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento***

concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno **sette** anni alla data del bando di indizione del concorso. ***E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.*** I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati direttori ginnico-sportivi in prova.

Art. 60.

Periodo di prova e nomina a direttore ginnico-sportivo

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 61.

Promozione a direttore ginnico-sportivo-vice dirigente

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vice dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66, comma 3.

Art. 62.

Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vice dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Capo IV
Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 63.

Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi di particolare rilevanza da conferire ai dirigenti superiori. La provvisoria sostituzione del titolare degli incarichi individuati ai sensi del presente comma, in caso di assenza o di impedimento, è assicurata da un altro funzionario direttivo o dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.

Art. 64.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo Dipartimento medesimo.

5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 69 e 124 del presente decreto legislativo, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.

Art. 65.

Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

- a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente.
- b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione

è redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.

6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, ***attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.***

7. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

9. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno, in relazione all'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 66.

Norme relative agli scrutini di promozione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli ed alle schede di valutazione di cui all'articolo 65; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

- a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 65 un **punteggio inferiore a ottanta**;
- b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
- c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed agli scrutini per le promozioni aventi decorrenza successiva alla data medesima. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli scrutini per le promozioni successive al

Art. 67.

Commissione per la progressione in carriera

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi ed alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali ed uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al

Art. 68.

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 64 del presente decreto legislativo.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della

contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: *“nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*.

Art. 69.

Collocamento in disponibilità

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere c) e d), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. I primi dirigenti ed i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Art. 70.

Collocamento in disponibilità a domanda

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 69 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Art. 71.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello stipendio tabellare, nonché in altre due componenti correlate, la prima, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda, ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio, attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 75 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.

Art. 72.

Retribuzione di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata agli incarichi di funzione ricoperti ed alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Essa comprende la speciale indennità di

cui all'articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

Art. 73.

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

- a) per il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
- b) per i dirigenti superiori ed i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 74.

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale, dopo 23 anni di effettivo servizio, è attribuito un ulteriore scatto convenzionale.

2. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 65 un

punteggio inferiore a **ottanta** o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori.

Capo V

Procedimento negoziale

Art. 75.

Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nel successivo articolo 77 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 76.
Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 77.
Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

- a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente al ruolo dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
- b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
- c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
- d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;
- e) il congedo ordinario e straordinario;
- f) la reperibilità;
- g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- h) i permessi brevi per esigenze personali;
- i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

- l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
- m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 78, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 78.

Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 75, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 76 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 76, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo complessivo.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare,

direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

Art. 79.

Accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 78, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

2. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 75, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

TITOLO III

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Capo I

Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici

Art. 80.

Istituzione dei ruoli

1. Per le esigenze organizzative ed operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecnico-strumentale:

- a) ruolo degli operatori e degli assistenti;
- b) ruolo degli ispettori amministrativo-contabili;
- c) ruolo degli ispettori tecnico-informatici;
- d) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili;
- e) ruolo dei funzionari tecnico-informatici.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 81.
Gerarchia

1. I rapporti di gerarchia fra il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 80 sono determinati come segue: funzionari, ispettori, assistenti e operatori.

Capo II
Ruolo degli operatori e degli assistenti

Art. 82.
Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) operatore addetto;
- b) operatore tecnico-professionale;
- c) assistente;
- d) assistente capo.

2. Ognuna delle qualifiche previste al comma 1 comprende più attività fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attività si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 83.
Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa, capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli, di strumenti; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione; svolge anche attività di

reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione ed il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione. Il personale appartenente alla qualifica di assistente ed assistente capo esercita nel settore di impiego, in aggiunta a quanto già specificato, attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore, con responsabilità per il risultato conseguito; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di assenza o impedimento; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini e compiti di formazione del personale di livello inferiore.

Art. 84.

Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti

1. L'assunzione nella qualifica di operatore addetto avviene mediante selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame ed i

programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 82, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori addetti, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. *Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano, altresì, ai conviventi more uxorio con gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché abbiano a carico figli minorenni generati nell'ambito del rapporto di convivenza.*

9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

10. I candidati di cui al comma 9 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

Art. 85.

*Promozione alle qualifiche superiori del ruolo
degli operatori e degli assistenti*

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori e degli assistenti, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 86.

*Attribuzione di uno scatto convenzionale
agli assistenti capo*

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni e che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori.

Capo III Ruoli degli ispettori

Art. 87.

Articolazione del ruolo degli ispettori amministrativo- contabili

1. Il ruolo degli ispettori amministrativo-contabili è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore amministrativo-contabile;
- b) ispettore amministrativo-contabile;
- c) ispettore direttore amministrativo-contabile;
- d) ispettore coordinatore amministrativo-contabile.

Art. 88.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili svolge, nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.

2. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori direttori e degli ispettori coordinatori amministrativo-contabili, oltre a quanto già specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, nonché in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale e responsabilità di coordinamento di struttura. Collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili in caso di assenza di funzionari amministrativo-contabili ne svolge le funzioni e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili.

3. Fermi restando i rapporti di gerarchia, al personale con la qualifica di ispettore direttore e di ispettore coordinatore amministrativo-contabile può essere attribuito il coordinamento di più strutture, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 89.

Accesso al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in due prove scritte ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, ***abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto

delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 90.

Requisiti per la nomina a vice ispettore amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei vice ispettori amministrativo-contabili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 89, comma 5, sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice ispettori amministrativo-contabili in prova.

6. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori amministrativo-contabili, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano, altresì, ai conviventi more uxorio con gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché abbiano a carico figli minorenni generati nell'ambito del rapporto di convivenza.

Art. 91.

Periodo di prova e nomina a vice ispettore amministrativo-contabile

1. I vice ispettori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice ispettori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice ispettori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice ispettori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del

funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 92.

Promozione a ispettore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di ispettore amministrativo-contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 93.

Promozione a ispettore direttore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di ispettore direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori amministrativo-contabili che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 94.

Promozione a ispettore coordinatore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di ispettore coordinatore amministrativo-contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 95.

*Attribuzione di uno scatto convenzionale
agli ispettori coordinatori amministrativo-contabile*

1. Agli ispettori coordinatori amministrativo-contabile che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella rispettiva qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni e che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito.

3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori.

Art. 96.

Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-informatici

1. Il ruolo degli ispettori tecnico-informatici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice ispettore tecnico-informatico;

- b) ispettore tecnico-informatico;
- c) ispettore direttore tecnico-informatico;
- d) ispettore coordinatore tecnico-informatico;

Art. 97.

*Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli ispettori tecnico-informatici*

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche ed informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti ed impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi ed in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione. Gli ispettori tecnico-informatici possono, in relazione alle competenze possedute, svolgere compiti di formazione del personale ed avere responsabilità di coordinamento di struttura. Gli ispettori coordinatori tecnico-informatici sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, il superiore gerarchico diretto.

Art. 98.

Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-informatici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-informatici avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in una prova scritta ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce

requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, ***abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 99.

Requisiti per la nomina a vice ispettore tecnico-informatico

1. L'assunzione dei vice ispettori tecnico-informatici di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 98, comma 5, sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice ispettori tecnico-informatici in prova.

6. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori tecnico-informatici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano, altresì, ai conviventi more uxorio con gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché abbiano a carico figli minorenni generati nell'ambito del rapporto di convivenza.

Art. 100.

*Periodo di prova e nomina a vice
ispettore tecnico-informatico*

1. I vice ispettori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice ispettori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice ispettori tecnico-informatici frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice ispettori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 101.

Promozione a ispettore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 102.

Promozione a ispettore direttore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di ispettore direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori tecnico-informatici che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 103.

Promozione a ispettore coordinatore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di ispettore coordinatore tecnico-informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 104.

*Attribuzione di uno scatto convenzionale
agli ispettori coordinatori tecnico-informatici*

1. Agli ispettori coordinatori tecnico-informatici che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella rispettiva qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni e che, nel triennio precedente, abbia prestato servizio senza demerito.

3. Per il personale sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori.

Capo IV Ruoli dei funzionari

Art. 105.

Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) funzionario amministrativo-contabile;
- b) funzionario direttore amministrativo-contabile;
- c) funzionario coordinatore amministrativo-contabile;
- d) funzionario coordinatore amministrativo-contabile-vice-dirigente.

Art. 106.

Funzioni dei funzionari amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilità organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o

economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario coordinatore-vice-dirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, collaborando in tale ambito anche direttamente con il dirigente della struttura.

Art. 107.

Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in due prove scritte ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 108, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, ***abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici; le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 108.

Requisiti per la nomina a funzionario amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei funzionari amministrativo-contabili di cui all'articolo 107, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 5, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima

del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili in prova.

Art. 109.

Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari amministrativo-contabili alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo

l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 110.

*Promozione alla qualifica di funzionario
direttore amministrativo -contabile*

1. La promozione alla qualifica di funzionario direttore amministrativo-contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

Art. 111.

*Promozione alla qualifica di funzionario
coordinatore amministrativo-contabile*

1. La promozione alla qualifica di funzionario coordinatore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i funzionari direttori amministrativo-contabili che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 112.

Promozione alla qualifica di funzionario

coordinatore amministrativo-contabile-vice dirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario coordinatore amministrativo-contabile-vice dirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, ***al quale sono ammessi i funzionari coordinatori amministrativo-contabili che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 113.

Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici

1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) funzionario tecnico-informatico;
- b) funzionario direttore tecnico-informatico;
- c) funzionario coordinatore tecnico-informatico;
- d) funzionario coordinatore tecnico-informatico-vice dirigente.

Art. 114.

Funzioni dei funzionari tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, attività di elevata responsabilità in materie tecniche ed informatiche, cura la progettazione, la realizzazione ed il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalità inferiori; svolge attività di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi

generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso la quale è assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario coordinatore-vice dirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, collaborando in tale ambito anche direttamente con il dirigente della struttura.

Art. 115.

Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in due prove scritte ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 116, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, ***abbia prestato servizio senza demerito e non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici; le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 116.

Requisiti per la nomina a funzionario tecnico-informatico

1. L'assunzione dei funzionari tecnico-informatici di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 115, comma 5, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici in prova.

Art. 117.

Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 118.

*Promozione alla qualifica di funzionario direttore
tecnico-informatico*

1. La promozione alla qualifica di funzionario direttore tecnico-informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, ***abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

Art. 119.

*Promozione alla qualifica di funzionario
coordinatore tecnico-informatico*

1. La promozione alla qualifica di funzionario coordinatore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i funzionari direttori tecnico-informatici che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da

ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 120.

*Promozione alla qualifica di funzionario coordinatore
tecnico-informatico-vice dirigente*

1. La promozione alla qualifica di funzionario coordinatore tecnico-informatico-vice dirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, ***al quale sono ammessi i funzionari coordinatori tecnico-informatici che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, abbiano prestato servizio senza demerito e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio per cinque giorni.***

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Capo V

Procedimento negoziale

Art. 121.

Norma di rinvio

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecniche ed informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.

Titolo IV
Norme comuni a tutto il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

Capo I
Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione
e l'estinzione del rapporto di impiego

Art. 122.

Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

- a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- b) passaggio diretto da altra amministrazione nei limiti stabiliti dall'articolo 123;
- c) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli, dei fratelli e dei conviventi more uxorio degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti stabiliti negli articoli 6, 22, 84, 90 e 99.

2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

Art. 123.

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli amministrativo-contabili, tecnico-informatici e tecnico-strumentali può transitare, a domanda, in altre amministrazioni, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La medesima facoltà è riconosciuta al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, nel limite di 3 unità l'anno. E' fatta salva la possibilità per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

2. Il personale di livello non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, appartenente ai ruoli tecnico-strumentali, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, può transitare a domanda, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle corrispondenti qualifiche e ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale transito può avvenire anche nell'ambito delle procedure di gestione delle eccedenze di personale di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. La medesima facoltà è riconosciuta al personale di livello non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, appartenente a ruoli diversi da quelli indicati nel primo periodo del presente articolo, in possesso di specifiche professionalità e specializzazioni rispondenti a particolari esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. E' fatta salva la possibilità per il Dipartimento medesimo di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Art. 124.

Comando e collocamento fuori ruolo

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.

2. Alla scadenza della posizione di comando, il personale non appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti può chiedere, in relazione alla disponibilità dei posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all'articolo 123 del presente decreto legislativo e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il dipendente torna a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni di attuazione.

Art. 125.

Riammissione in servizio

1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

Art. 126.

*Cause di cessazione dal servizio e limiti
di età per il collocamento a riposo*

1 Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Capo II

Altre norme comuni

Art. 127.

*Diritti e doveri del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco*

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto legislativo e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.

2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 128.
Sanzioni disciplinari

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) rimprovero orale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
- f) destituzione con preavviso;
- g) destituzione senza preavviso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;
- b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;
- c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

- d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
- e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
- f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
- g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 possono essere altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Alla data di entrata in vigore del regolamento indicato al comma 2 cessano di produrre effetti le corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 129.

Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 130.

*Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto legislativo alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, che è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 131.

Formazione del personale

1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, riconversione e specializzazione.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia

frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 33 e 75 del presente decreto legislativo. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche ed organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad

assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione, anche non previsti nei programmi annuali, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 132.

Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto legislativo sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.
2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.
3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto

legislativo, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 133.

Esclusione del rapporto di impiego a tempo parziale e dal telelavoro

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a prestare servizio in regime di tempo parziale.
2. Decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i rapporti di impiego a tempo parziale esistenti sono trasformati di diritto in rapporti a tempo pieno. A domanda, i rapporti di impiego a tempo parziale possono essere prorogati oltre il termine indicato al periodo precedente, nei casi in cui il personale interessato dimostri di incorrere in responsabilità contrattuale, qualora dia luogo all'anticipata risoluzione unilaterale degli obblighi assunti nel corso dell'attività esterna di lavoro subordinato od autonomo, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta ufficiale.
3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Capo III

Reclutamento del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità

Art. 134.

Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per

titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo con esclusione di quello relativo alla statura, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

- a) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;
- b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
- c) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
- d) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

Art. 135.

Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità

1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c) è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecnico-strumentali, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto

forma di assegno *ad personam* da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 136.

*Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 134, comma 2.

2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 134, comma 1.

2. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 135, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Art. 137.

Disposizioni relative al personale della banda musicale

1. Per l'assunzione del personale da destinare alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.

Titolo V

Norme di inquadramento e finali

Capo I

Personale non direttivo e non dirigente che
espleta funzioni tecnico-operative

Art. 138.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco dell'istituto ruolo dei vigili del fuoco, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco scelto dell'istituto ruolo dei vigili del fuoco, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto dell'istituto ruolo dei vigili del fuoco, secondo l'ordine di ruolo.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco superiore dell'istituto ruolo dei vigili del fuoco, secondo l'ordine di ruolo.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco superiore dell'istituto ruolo dei vigili del fuoco, secondo l'ordine di ruolo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 10 del presente decreto legislativo.
6. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 139.

*Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto*

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo squadra dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto almeno tredici anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto esperto dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo.
6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo

reparto esperto dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo.

7. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie nelle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero equivalente di posti nel ruolo degli ispettori antincendi.

8. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 140.

Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi nel ruolo degli ispettori antincendi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi dell'istituito ruolo degli ispettori antincendi, secondo l'ordine di ruolo.

2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 141.

Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali dei funzionari diplomati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi

1. Il personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, di collaboratore tecnico antincendi esperto e di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alle peculiari funzioni espletate nella pregressa organizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, è inquadrato nelle qualifiche apicali dell'istituto ruolo degli ispettori antincendi, come segue:

a) il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi esperto dell'istituto ruolo degli ispettori antincendi, secondo l'ordine di ruolo;

b) il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore dell'istituto ruolo degli ispettori antincendi, secondo l'ordine di ruolo;

c) il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore esperto dell'istituto ruolo degli ispettori antincendi, secondo l'ordine di ruolo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è bandito, per una sola volta, un concorso straordinario per titoli, a cinquanta posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore esperto, riservato al personale inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore dell'istituto ruolo degli ispettori antincendi. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuno di esse e la composizione della commissione esaminatrice.

3. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, in relazione alle peculiari funzioni attribuite, è attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 30 del presente decreto legislativo. Allo stesso personale, al raggiungimento di sei anni di anzianità nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore esperto, è altresì attribuito un ulteriore scatto convenzionale.

4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 142.

Funzioni del personale appartenente ai profili professionali dei funzionari diplomati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi

1. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 141, in relazione alla peculiare professionalità maturata nella pregressa organizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando gli obblighi e le funzioni previste per le corrispondenti qualifiche di inquadramento nel ruolo degli ispettori antincendi e le disposizioni concernenti la linea gerarchica, può, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, collaborare direttamente con i primi dirigenti.

2. Al personale di cui al comma 1, che abbia maturato il diritto al secondo scatto convenzionale di cui all'articolo 141, comma 3, secondo periodo, possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ove non sia presente nella sede un funzionario appartenente al ruolo dei direttivi, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza.

Art. 143.

Concorsi straordinari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è bandito un concorso straordinario di trecento posti, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore dell'istituito ruolo degli ispettori antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del prescritto titolo di studio.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è bandito un concorso straordinario di trecentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi dell'istituito ruolo degli ispettori antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra

esperto, capo reparto e capo reparto esperto, dell'istituto ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del prescritto titolo di studio.

3. Per la disciplina delle procedure concorsuali ed il relativo corso di formazione, della durata di tre mesi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni emanate per il personale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del presente decreto legislativo.

4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo conserva, a domanda, il trattamento pensionistico prevista per il ruolo di provenienza.

Capo II Personale direttivo e dirigente

Art. 144.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di direttore dell'istituto ruolo dei direttivi.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con meno di cinque anni e sei mesi di anzianità nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nella qualifica direttore dell'istituto ruolo dei direttivi.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore antincendi è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di direttore-vice direttore dell'istituto ruolo dei direttivi. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, collocandosi dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con almeno cinque anni e sei mesi di anzianità nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.

4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui

all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 145.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di direttore medico dell'istituto ruolo dei direttivi medici.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con meno di cinque anni e sei mesi di anzianità nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nella qualifica direttore medico dell'istituto ruolo dei direttivi medici.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore medico è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di direttore-vice direttore medico dell'istituto ruolo dei direttivi medici. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, collocandosi dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con almeno cinque anni e sei mesi di anzianità nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 146.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo

dei direttivi ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di direttore medico dell'istituto ruolo dei direttivi ginnico-sportivi, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con meno di cinque anni e sei mesi di anzianità nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nella qualifica direttore ginnico-sportivo dell'istituto ruolo dei direttivi ginnico-sportivi, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo è inquadrato nella qualifica di direttore-vice direttore ginnico-sportivo dell'istituto ruolo dei direttivi ginnico-sportivi, secondo l'ordine di ruolo. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, collocandosi dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con almeno cinque anni e sei mesi di anzianità nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 147.

Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente alla seconda fascia dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, in relazione alle diverse funzioni espletate, nelle corrispondenti qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, secondo l'ordine di ruolo.

Art. 148.

Concorsi straordinari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

- a) concorso a quarantacinque posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore dell'istituto ruolo degli direttivi, riservato al personale operativo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del prescritto titolo di studio e di una anzianità di servizio di almeno sette anni di servizio;
- b) concorso a quattro posti per l'accesso alla qualifica di direttore medico dell'istituto ruolo degli direttivi medici, riservato al personale operativo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del prescritto titolo di studio e di una anzianità di servizio di almeno sette anni di servizio;
- c) concorso a otto posti per l'accesso alla qualifica di direttore ginnico sportivo dell'istituto ruolo degli direttivi ginnico-sportivi, riservato al personale operativo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del prescritto titolo di studio e di una anzianità di servizio di almeno sette anni di servizio.

2. Per la disciplina delle procedure concorsuali di cui al comma 1 e dei relativi corsi di formazione, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo, che disciplinano l'accesso alle qualifiche di vice direttore, direttore medico e direttore ginnico-sportivo.

Capo III

Personale appartenente al settore aeronavigante

Art. 149.

Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante

1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante è inquadrato come segue:

- a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di capo squadra dell'istituto ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo;

b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di capo reparto dell'istituito ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, secondo l'ordine di ruolo;

c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi esperto dell'istituito ruolo degli ispettori antincendi, secondo l'ordine di ruolo;

d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore dell'istituito ruolo degli ispettori antincendi, secondo l'ordine di ruolo;

e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore dell'istituito ruolo degli ispettori antincendi, secondo l'ordine di ruolo;

f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di direttore-vice-direttore dell'istituito ruolo dei direttivi, secondo l'ordine di ruolo.

2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Capo IV

Personale che espleta attività tecnico-strumentali,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Art. 150.

*Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
degli operatori e degli assistenti*

1. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto alle attività di supporto, di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di operatore addetto dell'istituto ruolo degli operatori e degli assistenti, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di operatore professionale dell'istituto ruolo degli operatori e degli assistenti, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo contabile e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di assistente dell'istituto ruolo degli operatori e degli assistenti, secondo l'ordine di ruolo.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, che non sia in possesso di diploma di istruzione secondaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di assistente capo dell'istituto ruolo degli operatori e degli assistenti, secondo l'ordine di ruolo.
5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 151.

*Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
degli ispettori amministrativo contabili*

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è inquadrato nella qualifica di vice ispettore amministrativo contabile dell'istituto ruolo degli ispettori amministrativo contabili, secondo l'ordine di ruolo.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore amministrativo contabile dell'istituito ruolo degli ispettori amministrativo contabili, secondo l'ordine di ruolo.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore direttore amministrativo contabile dell'istituito ruolo degli ispettori amministrativo contabili, secondo l'ordine di ruolo.

4. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore coordinatore amministrativo contabile dell'istituito ruolo degli ispettori amministrativo contabili, secondo l'ordine di ruolo.

5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 152.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnico informatici

1. Il personale, assunto tramite concorso pubblico riservato a candidati in possesso di specifico diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei profili professionali di operatore tecnico professionale, di assistente informatico e di assistente tecnico professionale è inquadrato nella qualifica di vice ispettore tecnico informatico dell'istituito ruolo degli ispettori tecnico informatici, secondo l'ordine di ruolo.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di ispettore tecnico informatico dell'istituito ruolo dei degli ispettori tecnico informatici, secondo l'ordine di ruolo.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di funzionario direttore tecnico informatico dell'istituto ruolo degli ispettori tecnico informatici, secondo l'ordine di ruolo.

4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 153.

Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei funzionari amministrativo contabili

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile dell'istituto ruolo dei funzionari amministrativo-contabili.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di funzionario direttore amministrativo-contabile dell'istituto ruolo dei funzionari amministrativo-contabili.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di funzionario coordinatore amministrativo-contabile dell'istituto ruolo dei funzionari amministrativo contabili.

4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 154.

*Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli
dei funzionari tecnico-informatici*

1. Il personale appartenente al profilo professionale di tecnico informatico, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al ruolo dei funzionari tecnico-informatici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di funzionario informatico dell'istituto ruolo dei funzionari tecnico-informatici, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore informatico, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al ruolo dei funzionari tecnico-informatici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di funzionario direttore informatico dell'istituto ruolo dei funzionari tecnico-informatici, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Allo stesso è conservata, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 155.

Concorsi straordinari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è bandito un concorso straordinario a duecentocinquanta posti, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile dell'istituto ruolo degli ispettori amministrativo contabili, riservato al personale inquadrato nella qualifica di operatore professionale dell'istituto ruolo degli operatori e degli assistenti, in possesso del prescritto titolo di studio.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è bandito un concorso straordinario a duecentottantanta posti, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile dell'istituto

ruolo degli ispettori amministrativo contabili, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore addetto e operatore professionale dell'istituto ruolo degli operatori e degli assistenti, in possesso del prescritto titolo di studio.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è bandito un concorso straordinario a quarantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile dell'istituto ruolo dei funzionari amministrativo-contabili, riservato al personale dei ruoli amministrativo-contabili del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del prescritto titolo di studio e di una anzianità di servizio di almeno sette anni di servizio.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è bandito un concorso straordinario a quindici posti, per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico informatico dell'istituto ruolo funzionari tecnico informatici, riservato al personale dei ruoli tecnico-informatici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del prescritto titolo di studio e di una anzianità di servizio di almeno sette anni di servizio.

5. Per la disciplina delle procedure concorsuali e dei relativi corsi di formazione, si applicano le disposizioni ordinarie dettate dal presente decreto legislativo per l'accesso alle qualifiche di cui ai commi precedenti.

Capo V

Disposizioni economico-finanziarie e finali

Art. 156.

Entrata in vigore ed equa distribuzione delle risorse finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

2. Le risorse stanziare dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333 euro per l'anno 2004 ed a 12.524.500 euro per l'anno 2005 e quelle previste dall'articolo 8 del decreto legge n. 31 marzo 2005, n. 45, ammontanti a 4.000.000 di euro per l'anno 2005, sono distribuite al personale, comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella (XXXX), assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni economiche eventualmente derivanti

dalle disposizioni di inquadramento del presente decreto legislativo. In relazione alla abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri e secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione sarà riservata alle eventuali risorse della, medesima natura, accertate nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005.

3. Per l'anno 2006 le risorse, a regime, derivanti dalle disposizioni di legge, di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500 euro, e dall'articolo 8 del decreto legge n. 31 marzo 2005, n. 45, ammontanti a 4.000.000 euro e quelle contrattuali indicate al comma 2, anche esse a regime, sono destinate alla copertura delle norme di inquadramento del presente decreto legislativo.

Art. 157.

Trattamento economico di prima applicazione

1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto legislativo, lo stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato nella tabella C allegata al presente decreto legislativo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.

Art. 158.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini di promozione del personale appartenente alle aree professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente è inquadrato secondo le modalità stabilite, per i profili professionali raggiunti, dal presente decreto legislativo.

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni tecnico-operative.

Ruolo	Qualifica	Dotazione Organica
<i>Vigili del fuoco</i>	Vigile del fuoco	17.143
	Vigile scelto	
	Vigile esperto	
	Vigile superiore	
<i>Capi squadra e capi reparto</i>	Capo squadra	8.410
	Capo squadra esperto	1.622
	Capo reparto	
	Capo reparto esperto	1.000
<i>Ispettori antincendi</i>	Vice ispettore antincendi	1.126
	Ispettore antincendi	
	Ispettore antincendi esperto	
	Ispettore antincendi coordinatore	537
	Ispettore antincendi coordinatore esperto	

Personale dirigente e direttivo.

Ruolo	Qualifica	Dotazione organica
<i>Direttivi</i>	Vice direttore	591
	Direttore	
	Direttore vice dirigente	
<i>Dirigenti</i>	Primo dirigente	129
	Dirigente superiore	35
	Dirigente generale	22
	Dirigente generale capo	1

Ruolo	Qualifica	Dotazione organica
<i>Direttivi medici</i>	Direttore medico	25
	Direttore medico vice dirigente	
<i>Dirigenti medici</i>	Primo dirigente medico	3

Ruolo	Qualifica	Dotazione organica
<i>Direttivi ginnico -sportivi</i>	Direttore ginnico -sportivo	11
	Direttore ginnico -sportivo vice dirigente	
<i>Dirigenti ginnico -sportivi</i>	Primo dirigente ginnico -sportivo	2

Personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni amministrative, tecnico-informatiche.

Ruolo	Qualifica	Dotazione
Operatori e assistenti	Operatore addetto	1.800
	Operatore professionale	
	Assistente	
	Assistente capo	
Ispettori amministrativo-contabili	Vice ispettore amministrativo-contabile	1.234
	Ispettore amministrativo-contabile	
	Ispettore amministrativo-contabile direttore	350
	Ispettore amministrativo-contabile coordinatore	
Ispettori tecnico-informatici	Vice ispettore tecnico-informatico	417
	Ispettore tecnico-informatico	
	Ispettore direttore tecnico-informatico	
	Ispettore coordinatore tecnico-informatico	

Funzionari amministrativo-contabili	Funzionario amministrativo-contabile	150
	Funzionario direttore amministrativo-contabile	
	Funzionario coordinatore amministrativo-contabile	
	Funzionario coordinatore amministrativo-contabile Vicedirigente	30
Funzionari tecnico-informatici	Funzionario tecnico-informatico	38
	Funzionario direttore tecnico-informatico	
	Funzionario coordinatore tecnico-informatico	
	Funzionario coordinatore tecnico-informatico Vicedirigente	2

**Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e incarichi di funzione ad essi conferibili**

Dirigenti

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	1	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vice capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con funzioni vicarie.
Dirigente generale	22	Titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di Direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	34	Comandante provinciale dei vigili del fuoco delle sedi metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e delle sedi capoluogo di regione; vice direttore centrale nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; capo ufficio di staff dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente di ufficio ispettivo aeroportuale nell'ambito dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di organi costituzionali.

Primo dirigente	125	Comandante provinciale dei vigili del fuoco; vice comandante provinciale dei vigili del fuoco di sede di particolare rilevanza; dirigente di area o ufficio, dirigente in posizione di staff, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno.
-----------------	-----	---

Dirigenti medici

Primo dirigente medico	3	Dirigente, nell'ambito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura sanitaria.
------------------------	---	--

Dirigenti ginnico-sportivi

Primo dirigente ginnico-sportivo	2	Dirigente, nell'ambito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura ginnico-sportiva.
----------------------------------	---	---

Scaricato da sito RdB-Cub www.rdb115.org

Stipendio tabellare del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico - operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO
vigile del fuoco	15.686,12
vigile scelto	15.999,84
vigile esperto	16.235,13
vigile superiore	16.470,43
vigile superiore con scatto convenzionale	16.627,29

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO
capo squadra	16.941,01
capo squadra esperto	17.254,73
capo squadra esperto con scatto convenzionale	17.411,59
capo reparto	17.725,32
capo reparto esperto	17.882,18
capo reparto esperto con scatto convenzionale	18.039,04

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO
vice ispettore	17.882,18
ispettore antincendi	18.195,90
ispettore esperto	18.509,62
ispettore coordinatore	20.078,23
ispettore coordinatore esperto	22.274,29
ispettore coordinatore esperto con scatto convenzionale	22.431,15

Ruoli dei direttivi e dirigenti

Ruolo dei direttivi

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore	18.509,62
direttore	20.078,23
direttore vice dirigente	22.274,29
scatto 13 anni	22.431,15
scatto 23 anni	22.588,01

Ruolo dei dirigenti

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente	33.371,06
dirigente superiore	33.882,02

Ruoli dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO
direttore medico	20.078,23
direttore medico vice dirigente	22.274,29
scatto 13 anni	22.431,15
scatto 23 anni	22.588,01

Ruolo dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente medico	33.371,06

Ruoli dei direttivi e dirigenti ginnico - sportivi

Ruolo dei direttivi ginnico - sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO
direttore ginnico - sportivo	20.078,23
direttore ginnico - sportivo vice dirigente	22.274,29
scatto 13 anni	22.431,15
scatto 23 anni	22.588,01

Ruolo dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente ginnico - sportivo	33.371,06

Ruolo del personale tecnico, amministrativo contabile e tecnico informatico

Ruolo degli operatori e degli assistenti

operatore addetto	14.901,81
operatore tecnico professionale	15.686,12
assistente	16.941,01
assistente capo	18.195,90

Ruolo degli ispettori amministrativo contabili

QUALIFICA	STIPENDIO
vice ispettore amministrativo contabile	18.039,04
ispettore amministrativo contabile	18.509,62
ispettore direttore amministrativo contabile	20.078,23
ispettore coordinatore amministrativo contabile	21.646,85

Ruolo degli ispettori tecnico informatici

QUALIFICA	STIPENDIO
vice ispettore tecnico informatico	18.039,04
ispettore tecnico informatico	18.509,62
ispettore direttore tecnico informatico	20.078,23

ispettore coordinatore tecnico informatico	21.646,85
--	-----------

Ruolo dei funzionari amministrativi contabili

QUALIFICA	STIPENDIO
funzionario amministrativo contabile	18.509,62
funzionario direttore amministrativo contabile	20.078,23
funzionario coordinatore amministrativo contabile	21.646,85
funzionario coordinatore amministrativo contabile - vicedirigente	21.960,57

Ruolo dei funzionari tecnico informatici

QUALIFICA	STIPENDIO
funzionario tecnico informatico	18.509,62
funzionario direttore tecnico informatico	20.078,23
funzionario coordinatore tecnico informatico	21.646,85
funzionario coordinatore tecnico informatico - vicedirigente	21.960,57

Scaricato da sito RdB-Cub www.rdb115.org